



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **67** in data **14/11/2025**

MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA LA MARTINA E NEL PARCHEGGIO DI FRASSINETA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

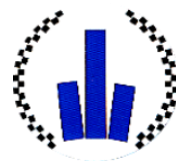
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 / 333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PRESO ATTO che in Monghidoro via La Martina e il piazzale adibito a parcheggio sito in via Idice fronte Civ.37, parte superiore, in loc. Frassineta, saranno interessati da lavori di rifacimento del manto stradale ed a tal fine, per consentire l'esecuzione dei lavori ed in assoluta sicurezza, dovranno essere adottate modifiche alla viabilità, consistenti nella istituzione del senso unico alternato nella via La Martina e l'interdizione alla sosta dei veicoli con rimozione nel parcheggio Frassineta;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza nelle strade Comunali coinvolte dai lavori poc'anzi menzionati, pervenuta a questo Comune il giorno 14/11/2025 con prot. 11517 dal Sig. FIORI Fabio in atti generalizzato, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa RODA S.P.A. con sede in Pontevico strada Francesca, 10 - P.I. 00283040178; ditta esecutrice dei lavori: Alpi Asfalti S.r.L con sede a Faenza (RA) via del Prato, 51-P.I. 02518510397;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante l'istituzione del senso unico alternato lungo la via La Martina nei tratti interessati dai lavori e il divieto di sosta con rimozione nel piazzale adibito a parcheggio sito in via Idice fronte civ. 37, Loc. Frassineta, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori ed in assoluta sicurezza;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto l'Art. 5- comma 3 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi artt. 6 e 7, con ordinanza motivata e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 7 comma 1 lett. a), e, 6 - comma 4 - lettera a) del medesimo D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area- "Area Vigilanza-Polizia Locale";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza tesa ad assumere tutti i provvedimenti di competenza sopra richiamati nonché per la successiva apposizione dell'idonea segnaletica stradale;

O R D I N A

L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LA MARTINA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO OVVERO DA MOVIERI, E L'INTERDIZIONE ALLA SOSTA DI TUTTI I VEICOLI ECCETTO PER QUELLI ADIBITI AI LAVORI, NEL PARCHEGGIO SITO IN VIA IDICE FRONTE CIV. 37 LOC. FRASSINETA, DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO LUNEDI' 17 NOVEMBRE 2025, ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO VENERDI' 28 NOVEMBRE 2025.

Si prescrive che la segnaletica stradale sia posizionata a cura della ditta esecutrice dei lavori, in modo tale da essere ben chiara e visibile agli utenti della strada, al fine di non creare risentimento alla circolazione, e anche alla sicurezza e dei veicoli autorizzati. Si dovrà altresì provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, per prevenire danni a persone e/o cose, **nonché predisporre una segnaletica stradale idonea a rendere edotti gli utenti della strada delle modifiche/interruzione in atto e degli eventuali percorsi alternativi.** il personale addetto avrà l'obbligo di collocare i relativi cartelli di preavviso almeno 48 ore prima dell'intervento nell'area interessata.

Si dovranno garantire tutte le norme di sicurezza, restando questo Settore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri che possano eventualmente verificarsi.

La presente ordinanza dovrà essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Al termine dell'occupazione tutta la segnaletica stradale temporanea, sia verticale che orizzontale, comprese le opere provvisorie, dovranno essere totalmente rimosse, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi nonché la segnaletica stradale preesistente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Tutte le forze dell'ordine devono vigilare per il rispetto integrale della medesima.

A V V E R T E

- che la presente Ordinanza, durante l'esecuzione dei lavori, annulla ogni segnaletica esistente sul tratto interessato ai lavori stradali;
- che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monghidoro per 15 gg;
- che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ("Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento d'esecuzione);
- che in relazione al disposto dell' art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992. Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge

06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.